

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS643 - COMUNE DI MONDOVI' (CN) - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

Roma, 22 ottobre 2009

Comune di Mondovì

**Oggetto:** richiesta di parere in materia di concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale.

In relazione alla richiesta di parere pervenuta in data 3 agosto 2009 e relativa all'individuazione del periodo transitorio per le concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale originariamente affidate senza l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/1990, così come deliberato nell'adunanza del 15 ottobre 2009, esprime le seguenti considerazioni.

Il parere richiesto solleva una questione di particolare interesse sotto il profilo concorrenziale, sulla quale l'Autorità è intervenuta in più occasioni, riguardante l'individuazione del termine del periodo transitorio per le concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale originariamente affidate senza gara.

Come già evidenziato in precedenti interventi, il ricorso a procedure di gara per l'individuazione dei concessionari di servizi è strettamente collegato alla realizzazione dei principi a tutela della concorrenza e una fase transitoria, che consenta di rinviare l'esperimento di procedure pubbliche per un periodo eccessivamente lungo, non contribuisce alla piena realizzazione del processo di liberalizzazione del servizio<sup>1</sup>.

Le normative che si sono susseguite hanno favorito interpretazioni tendenti a privilegiare gli attuali concessionari, posticipando più volte il termine del periodo transitorio che mantiene in vigore le concessioni originariamente affidate senza gara, creando notevoli incertezze in capo agli enti locali e ai titolari delle concessioni in essere.

Poiché nell'ultima modifica dell'art. 46 bis del Decreto legge n. 159/2007, convertito nella legge 29-11-2007 n. 222, intervenuta con la legge finanziaria 2008, recependo alcuni rilievi formulati in

---

<sup>1</sup> Cfr. Segnalazione del 23 marzo 2000, (AS197) *Norme comuni per il mercato interno del gas*, in *Boll.* n. 11/00 e, più in generale, riguardo al *favor* espresso rispetto al ricorso a procedure di gara, si vedano anche le segnalazioni del 20 ottobre 1998, (AS152) *Misure di revisione e sostituzione di concessioni amministrative*, in *Boll.* n. 42/98, e dell'8 novembre 2001,

una segnalazione dell'Autorità<sup>2</sup>, è stata eliminata l'ennesima proroga di due anni al periodo transitorio presente nella prima versione della norma, si deve ritenere che continuino ad applicarsi le norme sulla durata residua delle concessioni contenute nel D.Lgs 164/2000 (c.d. decreto Letta) e successive modificazioni e integrazioni.

Pertanto, premettendo che esula dai compiti di questa istituzione entrare nel merito di casi specifici sui quali è chiamata ad esprimersi la giurisprudenza amministrativa, la ricostruzione svolta dall'Autorità conduce a ritenere che, secondo la normativa attualmente vigente, relativamente alla distribuzione del gas naturale, le concessioni affidate originariamente senza gara scadano, così come previsto dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 (convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51), al 31 dicembre 2007 ovvero al 31 dicembre 2009, qualora si verifichi almeno una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000, con la possibilità eventualmente di un altro anno di proroga per motivi di interesse pubblico. Di conseguenza, con le cautele rese necessarie dal fatto che il quadro normativo risulta di non agevole lettura e che mancano consolidati orientamenti giurisprudenziali e applicativi cui far riferimento, allo stato l'Autorità riterrebbe preferibile l'opzione esecutiva secondo la quale le concessioni di distribuzione del gas in essere verrebbero a scadenza non oltre il 31 dicembre 2010.

Tali considerazioni, fondate sulla perdurante vigenza delle norme sul periodo transitorio per gli affidamenti dei servizi di distribuzione del gas naturale previste dal decreto Letta e successive modificazioni, restano ferme anche alla luce delle modifiche apportate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia*" che, all'art. 30, comma 26, ha modificato il comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, facendo esplicitamente salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale.

Poiché, infatti, la distribuzione del gas naturale è stata esplicitamente esclusa dall'applicazione dell'art. 23 bis della legge n. 133/2008, restano in vigore le norme relative al periodo transitorio già contenute nella normativa di settore e non si applicano le previsioni sui regimi transitori degli affidamenti dei servizi pubblici locali di cui all'art. 15, comma 8, del decreto legge del 25 settembre 2009, n. 135.

---

(AS222) *Disciplina dei servizi pubblici locali*, in Boll. n. 43/01e AS 453, *Considerazioni e proposte per una regolazione pro-concorrenziale dei mercati a sostegno della crescita economica*, in Boll. N. 17/2008.

<sup>2</sup> Cfr. AS 427, *Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas*, in Boll. 39/2007.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*

---